



**UNIONE  
EUROPEA**



**REPUBBLICA  
ITALIANA**



**REGIONE  
LIGURIA**

Delibera di Giunta regionale n. 120 del 28/02/2018

PSR 2014-2020 Apertura del bando anno 2018 per la presentazione di domande di aiuto sulle sottomisure 12.1 “indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000” e 12.2 “indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000”.

La Giunta Regionale

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art.13 par.2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni modificative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

Visto il decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Atteso che il suddetto PSR, prevede due sottomisure connesse a superficie 12.1 "Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000" e 12.2 "Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000";

Considerato che la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non deve essere successiva al 15 maggio di ogni anno;

Considerato, inoltre, che:

- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell' art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio per la compilazione delle domande l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate tramite sistema digitale OTP (*One Time Password*) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- non è più necessario l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- l'impegno relativo alla domanda è riferito all'anno di presentazione e non richiede la compilazione di una domanda di conferma;

Considerato che è necessario:

- sottostare agli obblighi previsti per il 2018 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;
- che secondo quanto indicato all'art.8.1 del PSR Liguria al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie;
- per i soli beneficiari che aderiscono alla sottomisura 12.2, l'obbligo a sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa in materia forestale e segnatamente dalla lr n.4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e dal Regolamento regionale n.1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale";

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, aprire i termini per la presentazione delle domande sulle sottomisure 12.1 "Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000" e 12.2 "Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000" afferenti la misura 12 "Indennità

compensativa per le aree Natura 2000” del PSR con le seguenti dotazioni finanziarie per coprire le richieste per l’anno 2018:

- per la sottomisura 12.1 € 200.000;
- per la sottomisura 12.2 € 350.000;

Ritenuto altresì opportuno di fornire, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione delle sottomisure 12.1 e 12.2 nell’anno 2018;

Ritenuto, inoltre, di prevedere che eventuali adeguamenti delle modalità di gestione della misura a seguito di aggiornamenti normativi siano stabiliti con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura; Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero;

### **D E L I B E R A**

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per l’annualità 2018 sulle sottomisure 12.1 “Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000” e 12.2 “Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000” della misura 12 del PSR 2014-2020 a far data dell’adozione del presente provvedimento;
2. di dare atto, come previsto dal PSR 2014-2020, che possono presentare domanda solo i soggetti che operano, con le modalità definite dalle sottomisure, nelle aree meglio individuate negli allegati al presente provvedimento e classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della “Rete Natura 2000”
3. di approvare le disposizioni tecniche contenute nel documento “Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione di domande di misura 12 “Indennità compensativa per le aree Natura 2000” per l’anno 2018, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
4. di stabilire che:
  - per la compilazione delle domande è obbligatorio l’utilizzo del software predisposto sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
  - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate tramite sistema digitale OTP (*One Time Password*) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
  - non è consentito l’invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
  - le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente a partire dalla data dell’adozione del suddetto provvedimento ed entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2018;
  - ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
  - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
5. di definire che le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2018 sono:

per la sottomisura 12.1 € 200.000;

per la sottomisura 12.2 € 350.000;

6. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:

- sottostare agli obblighi previsti per il 2018 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;
- per i soli beneficiari che aderiscono alla sottomisura 12.2 l'obbligo di sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa in materia forestale e segnatamente dalla l.r. n.4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e dal Regolamento regionale n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale";

7. di stabilire che secondo quanto indicato all'art.8.1 del PSR Liguria al paragrafo "disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per la presente misura;

8. di prevedere che eventuali adeguamenti delle modalità di gestione della misura a seguito di aggiornamenti delle disposizioni siano stabiliti con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca;

9. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

10. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, il testo della delibera per estratto e integralmente il suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

12. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari si devono intendere applicabili le indicazioni contenute nella DGR n.862 del 20/9/2016 ;

13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

## **Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione di domande di misura 12 “Indennità compensativa per le aree Natura 2000” per l’anno 2018.**

### ***Misura 12.1 “Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000”***

L’intervento consiste nella concessione di un’indennità con la quale compensare gli agricoltori delle zone “Rete Natura 2000” per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi a cui sono sottoposti gli agricoltori che operano all’interno dei siti rispetto a zone simili che non hanno gli stessi obblighi. Gli svantaggi e restrizioni imposti nei siti Natura 2000 sono definiti:

- per le ZPS nel Regolamento regionale 5/2008
- per le ZSC:
  - nel Decreto del Ministero dell’ambiente del territorio e del Mare del 24 giugno 2015 della zona biogeografica alpina
  - nel Decreto del Ministero dell’ambiente del territorio e del Mare del 7 aprile 2017 della zona biogeografica mediterranea

Tali zone possono essere individuate nella specifica pagina del repertorio cartografico della Regione Liguria, alla voce carte tematiche/ambiente/Natura 2000.

### **Costi ammissibili**

E’ prevista un’indennità commisurata alla riduzione del carico di bestiame per gli agricoltori che operano nelle zone di Rete Natura 2000, tale riduzione di carico di bestiame deriva dagli obblighi previsti dal regolamento regionale n.5/2008 o dal DM 24/6/2015. e DM 7/4/2017

### **Condizioni di ammissibilità**

Le indennità Natura 2000, sono concesse, per l’anno di presentazione della domanda, agli agricoltori che presentano superfici pascolative ricadenti nelle Zone a Protezione Speciali e Zone Speciali di Conservazione (ove presente la prescrizione del sito specifica) di Rete Natura 2000.

### **Campo di applicazione**

Zone pascolative ricadenti nelle Zone a protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione (ove presente la prescrizione sito specifica) di Rete Natura 2000

### **Beneficiari**

Imprenditori agricoli che conducono terreni agricoli pascolativi nelle zone di Natura 2000

### **Importi dei premi**

Il premio corrisponde a 80 euro per ettaro ad anno

### **Obblighi**

1. Viene definito il **divieto di pascolamento** nelle ZPS e per alcune ZSC individuate nel DM 24/6/2015 e DM 7/4/2017:
  - **per le Praterie – pascolo** (si intendono per Praterie - pascolo le macro categorie di uso del suolo di pascolo, prato pascolo e prato come classificate da AGEA) con carico superiore a 1 UBA/HA
  - **per le altre zone**
    - con carico superiore a 1 UBA/HA se c’è il piano di pascolo
    - con carico superiore a 0,8 UBA/HA se non c’è il piano di pascolo
2. Il Piano pascolo richiesto nel punto precedente deve essere composto almeno da:

- Relazione illustrativa con indicazione delle unità di pascolo (aree specifiche utilizzate unitariamente per un tempo definito), con riportato il carico di ogni area (potenziale ed effettivo) ed il calendario delle utilizzazioni di ogni unità di pascolo;
  - Elaborato grafico in scala 1:5000
  - Carta delle zone percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio
  - Eventuale carta delle limitazioni all'utilizzazione, con particolare riguardo alle finalità di presidio e difesa del suolo;
3. Rispetto delle norme e degli obblighi che comprendono le norme di condizionalità (ai sensi del prossimo decreto ministeriale in via di approvazione).

### **Criteri di selezione**

Per la misura 12.1 non sono previsti criteri di selezione

### ***Misura 12.2 “Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000”***

L'aiuto consiste nella concessione di un'indennità per compensare i costi aggiunti ed il mancato guadagno dovuto all'obbligo di rilascio in bosco di nuclei di piante come “isole di biodiversità” destinate all'invecchiamento indefinito. L'indennità è quindi destinata a compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni che subiscono i selvicoltori che operano tagli boschivi in aree ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della “Rete Natura 2000”. Questi operatori sono infatti sottoposti a norme gestionali specifiche recate dalle Misure di Conservazione riferite a tali aree, che invece non interessano gli operatori che operano in zone simili ma che non hanno gli stessi obblighi. Gli svantaggi e le restrizioni imposte in termini di gestione forestale per le aree citate sono definite:

- per le ZPS nel Regolamento regionale 5/2008
- per le ZSC:
  - nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 24 giugno 2015 della zona biogeografica alpina
  - nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 13 ottobre 2016. delle zone biogeografiche continentali e mediterranee
  - nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 7 aprile 2017 della zona biogeografica mediterranea

### **Costi ammissibili**

E' prevista un'indennità commisurata ai minori guadagni connessi al rilascio di un maggior numero di piante in bosco rispetto alle situazioni ordinarie (destinate a formare le isole di biodiversità) e i maggiori oneri connessi sia agli aspetti di individuazione sul terreno delle piante da rilasciare sia alle limitazioni operative relative alle operazioni di utilizzazione dei soprassuoli.

### **Condizioni di ammissibilità**

Le indennità possono essere concesse ad aree forestali che ricadono:

- 1) all'interno delle zone ZPS ove si applica l' Art. 3, comma 1, lettera c) del Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri";
- 2) all'interno delle ZSC, ove si applicano le Misure di Conservazione definite con D.M. del 14 giugno 2015 “Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria”, e nel Decreto del Ministero dell'ambiente

del territorio e del Mare del 13 ottobre 2016“ e nel Decreto del Ministero dell’ambiente del territorio e del Mare del 7 aprile 2017

- 3) In particolare l’indennità viene concessa per le aree forestali di cui sopra interessate da tagli di utilizzazione; la superficie minima per la quale può essere concessa l’indennità è fissata in 2 ha in considerazione del fatto che tale superficie è la soglia di applicabilità del vincolo gestionale oggetto della operazione. L’indennità viene concessa solo a fronte del rispetto delle condizioni gestionali poste dalla normativa sopra richiamata.

### **Campo di applicazione**

Boschi ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000

### **Beneficiari**

Selvicoltori, ossia i soggetti titolari della gestione delle superfici forestali ricadenti nella Aree Natura 2000 soggette ai vincoli, singoli o associati.

### **Importi dei premi**

L’indennità corrisponde a:

- 325 € per ettaro per le superfici al taglio comprese tra i 2 e i 10 ettari
- 260 € per ettaro per la frazione di superficie al taglio eccedente i 10 ettari

Il sostegno viene concesso *una tantum*, per i tagli effettuati dal 16/6/2017 fino alla scadenza del presente bando.

### **Obblighi**

Oltre agli obblighi di *baseline*, costituita dal regolamento regionale n.1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”, nell’esecuzione dei tagli boschivi di superficie superiore a 2 ha, è obbligatorio il rilascio di isole di biodiversità, destinate all’invecchiamento indefinito nonché il rilascio della lettiera in bosco. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle diverse forme di trattamento, l’estensione dell’isola di biodiversità per essere efficace deve ammontare come minimo:

1. al 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 2 ha ed inferiore a 10 ha;
2. al 2% per la frazione eccedente ai 10 ha;

Per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ha, la superficie complessivamente destinata come isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascuna isola non deve avere estensione inferiore a 500 mq;

Le isole di biodiversità devono essere rappresentative della formazione forestale presente nell’area; devono interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista naturalistico; devono essere distribuite il più possibile nell’ambito dell’area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. All’interno delle isole di biodiversità devono effettuarsi solo interventi di tipo fitosanitario, o per tutela della pubblica incolumità e/o salvaguardia idrogeologica del territorio e comunque previa valutazione di incidenza. Nei boschi governati ad alto fusto, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato all’invecchiamento indefinito non deve concorrere alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell’intervento. Nei boschi governati a ceduo, nelle sue forme diverse di trattamento, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità deve essere avviato all’altofusto e solo successivamente rilasciato all’invecchiamento indefinito. Le piante interne alle isole non devono concorrere alla determinazione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco.

### **Criteri di selezione**

Per la sottomisura 12.2 non sono previsti criteri di selezione.

## **DISPOSIZIONI PER ENTRAMBE LE SOTTOMISURE**

### **Presentazione delle domande**

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre ed un numero di protocollo AGEA e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2018 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per la gestione delle domande sul SIAN si fa riferimento, dove presenti, alle Circolari specifiche emanate da AGEA in materia.

### **Disposizioni finali**

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "[www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it)".

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali ulteriori specificazioni applicative di dettaglio.